

Il problema della costituzionalizzazione del territorio delle Regioni a Statuto speciale

di Daniele Trabucco (*)

(30 gennaio 2008)

La sentenza in commento, la n. 66/2007 della Corte Costituzionale, si segnala per la particolare importanza chiarificatrice che riveste in merito alla fase prodromica del procedimento di distacco-aggregazione di Comuni e Province da una Regione ad un'altra, il c.d. *Der Drang nach Osten* secondo una terminologia mutuata dalla dottrina costituzionalistica tedesca. Un problema che si pone e che la sentenza non affronta direttamente concerne la necessità dell'utilizzo o meno della fonte costituzionale qualora il Parlamento nazionale dovesse dare il via libera al distacco.

I disegni di legge che, ai sensi dell'art. 45, 4° comma, della l. ordinaria dello Stato n. 352/1970, il Ministro dell'Interno è tenuto, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal momento in cui è data notizia del risultato del Referendum deliberativo ex art. 132, 2° comma, Cost., a presentare al Parlamento, sono stati ispirati ad un principio eccessivamente *"formalistico"*. Infatti, nel contesto delle procedure per il distacco dei Comuni di Lamon e di Sovramonte dal Veneto al Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, di Noasca dal Piemonte alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e di Cinto Caomaggiore dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, il Governo della Repubblica ha presentato *"altrettanti disegni di legge costituzionale, ricorrendo ad un disegno di legge ordinaria soltanto nelle procedure di distacco dei Comuni di Casteldecì, Maiolo, Novafeltria, Pennabili, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalle Marche all'Emilia-Romagna"* (1). Il rigorismo formale del Governo è sicuramente stato alimentato da quelle disposizioni normative contenute negli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata che contengono l'elenco delle realtà comunali e provinciali (2) che ne compongono il territorio. A riguardo, c'è chi ha parlato di costituzionalizzazione del relativo ambito spazio-territoriale e della necessità dell'adozione di una legge costituzionale di approvazione in quanto *"fonte pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale"* (3).

¹) Cfr., M. BARBERO, *Enti locali "in fuga": Questioni di "forma" e di "sostanza"*, in www.federalismi.it, 2 maggio 2007, p. 4.

²) A titolo esemplificativo, si veda l'art. 3, 2° comma, del D.L.gs. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo)

³) Sul punto, M. MALO, *Forma e sostanza in tema di variazioni territoriali regionali (a margine della pronuncia n. 66/2007 della Corte Costituzionale)*, in *Le Regioni*, nn. 3-4/2007, p. 645.

Senza entrare nel merito della costituzionalizzazione o meno del territorio delle Regioni speciali, la Corte Costituzionale, nella veste di giudice dei conflitti, non ritiene applicabile la procedura di revisione statutaria sebbene in presenza di modificazioni territoriali accrescitive verso realtà regionali speciali. Pronunciandosi in relazione ad alcuni atti della procedura per il distacco del Comune di Noasca, in Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Corte nega che l'assoggettabilità di variazioni territoriali coinvolgenti Regioni ad ordinamento differenziato comprometta la salvaguardia *"dell'equilibrio linguistico, culturale e storico"* ⁽⁴⁾ delle rispettive comunità dal momento che ritiene un grave *vulnus* costituzionale *"il sacrificio, pressoché totale, della rete di garanzie procedurali distesa dall'art. 132, 2° comma, Cost."* ⁽⁵⁾ il quale assicura una sorta di contraddittorio istituzionale coinvolgente tutti i soggetti interessati al fenomeno del distacco-aggregazione.

La piena assoggettabilità all'iter di cui all'art. 132, 2° comma, Cost., anche in caso di modificazioni territoriali accrescitive per le autonomie regionali ad ordinamento particolare e l'esclusione della necessità di ricorrere alle procedure di revisione degli Statuti speciali sembra, dunque, far pervenire alla negazione della tesi sostenuta dalla Regione ricorrente, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, circa la avvenuta costituzionalizzazione del proprio territorio ⁽⁶⁾ e, pertanto, a prevedere l'utilizzo della semplice legge ordinaria, ancorché rinforzata per procedimento, nella valutazione della *"congruità della proposta di variazione territoriale all'interesse generale"* ⁽⁷⁾. Inoltre, ogni qual volta il legislatore costituente ha stabilito quale fonte per la regolamentazione di specifiche situazioni giuridiche la legge costituzionale, lo ha sempre espressamente indicato come, ad esempio, nell'ipotesi di fusione-creazione di Regioni di cui al 1° comma dell'art. 132 Cost. Ora, nella disposizione costituzionale di cui in trattazione, si parla unicamente di *"legge della Repubblica"* ossia di una legge ordinaria dello Stato in quanto ogni possibile mutamento territoriale, benchè indirizzato verso le Regioni a Statuto speciale, non comporta un sovvertimento dell'elenco dell'autonomie regionali con le loro specifiche peculiarità previsto dall'art. 131 Cost. poichè *ratio* della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 132 Cost. non è quello di compromettere lo *status* politico-linguistico-istituzionale delle cinque Regioni indicate nell'art. 116 Cost., ma, viceversa, quello di *"non*

⁴⁾ Questa la ragione sostenuta dalla Regione ricorrente. Si veda il punto 1 del *cons.in.dir.*

⁵⁾ Cfr., A. D'ATENA, *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 175.

⁶⁾ Si veda, M. BARBERO, *Enti locali "in fuga": Questioni di "forma" e di "sostanza"*, *op. cit.*, p. 3.

⁷⁾ Così, L. FERRARO, *Art. 132 Cost.*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet, 2006, p. 2539.

crystallizzare l'assetto territoriale quale stabilito dal Costituente" (8). Nulla impedisce allo Stato, poi, per conformare l'equilibrio etnico-politico-rappresentativo al nuovo assetto territoriale delle Regioni speciali, quale delineato dal risultato favorevole dei referendum accrescitivi, di avviare l'iter di revisione statutaria per l'adeguamento ed l'adattabilità della Regione allo stesso. Se proprio di costituzionalizzazione si vuol parlare, essa non va tanto rinvenuta nella mera elencazione, di valore semplicemente ricognitivo, delle amministrazioni comunali e provinciali di cui è fatta menzione negli Statuti delle autonomie regionali differenziate quanto nell'elenco di Regioni (sia ordinarie sia speciali) di cui all' art. 131 Cost. che *"non elenca una serie di nomi senza contenuto"* facendo cioè riferimento *"a realtà territoriali definite e distinte dai rispettivi confini geografici"* (9).

(*) *Cultore della Materia in Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova* (daniele.trabucco@alice.it)

⁸⁾ Cfr., M. BERTOLISSI, *Art. 132 Cost.*, in V. Crisafulli-L. Paladin (a cura di) *Commenentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 1990, p. 770.

⁹⁾ Così, A. D'ATENA, *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, op. cit., p. 177.